

Inoltre, occorre constatare che il Tribunale, valutando la prova, si è pronunciato in maniera contraddittoria, e quindi anche paradossale. Detto Tribunale, infatti, avrebbe considerato il materiale probatorio a disposizione, da un lato, adeguato rispetto all'adempimento da parte della Commissione dell'onere della prova a suo carico relativo alla circostanza che il rilascio dei certificati inesatti fosse imputabile all'inesatta interpretazione dei fatti da parte dell'esportatore, e, dall'altro, avrebbe ritenuto corretto respingere come insufficiente l'argomento a sostegno della prova richiesta a nome della ricorrente, che le autorità doganali tailandesi sapevano o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che i beni non potevano godere del trattamento preferenziale.

Spetta alla Corte sanzionare, per carenza di motivazione, gli eventuali errori commessi dal Tribunale nella lettura e nella valutazione dei documenti del procedimento adottati come prova.

2) Sull'art. 239 CDC

Motivo unico: il Tribunale, sulla base di un'errata applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), CDC, relativamente agli errori commessi nella valutazione dei documenti del procedimento adottati come prova, avrebbe a torto dichiarato che le circostanze in cui si trova la ricorrente non costituiscono una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 CDC.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

⁽²⁾ Causa C-293/04, Beemsterboer, Racc. pag. I-2263.

⁽³⁾ Cit.

⁽⁴⁾ Ordinanza della Corte 11 luglio 1996, causa C-325/94 P, An Taisce e WWF UK/Commissione, Racc. pag. I-3727, punti 28 e 30.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bonn (Germania) il 9 settembre 2009 — Pfeleiderer AG/Bundeskartellamt

(Causa C-360/09)

(2009/C 297/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Pfeleiderer AG

Convenuta: Bundeskartellamt

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di diritto comunitario in materia di cartelli, in particolare gli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1/2003 nonché l'art. 10, secondo comma, CE in combinato disposto con l'art.

3, n. 1, lett g), CE ⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che i soggetti danneggiati da un cartello, che intendano promuovere un'azione risarcitoria di diritto civile, non possono avere accesso alle domande di trattamento favorevole né consultare le informazioni e i documenti che i richiedenti il beneficio abbiano volontariamente trasmesso in tale contesto all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro in conformità di un programma nazionale di clemenza nell'ambito di un procedimento amministrativo volto (anche) a far osservare l'art. 81 CE.

⁽¹⁾ GU L 1, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) l'8 settembre 2009 — Belgisch interventie- en Restitutiebureau/NV SGS Belgium, NV Firme Derwa, NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

(Causa C-367/09)

(2009/C 297/24)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Belgisch interventie- en Restitutiebureau

Convenuti: NV SGS Belgium,

NV Firme Derwa

NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni degli artt. 5 e 7 del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95 ⁽¹⁾, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, abbiano effetti diretti negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, posto che manca un margine di discrezionalità di questi Stati membri e che le autorità nazionali non sono tenute ad adottare misure di attuazione.
- 2) Se una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta dallo Stato membro dove sono state espletate le formalità doganali per l'esportazione, nella fattispecie il Belgio, che abbia rilasciato un attestato di scarico non corretto ai sensi dell'art. 18.2, lett. c), del regolamento n. 3665/87/CE ⁽²⁾, possa essere considerata un operatore economico, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2988/95/CE, oppure una persona che ha partecipato all'esecuzione dell'irregolarità o una persona tenuta a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa, ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento.

3) Se si possa considerare come un atto di natura istruttoria o volto a perseguire l'irregolarità, ai sensi dell'art. 3.1, terzo comma, del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95 una comunicazione di un verbale di inchiesta dell'Ispezione economica (Economische Inspectie), oppure una lettera con cui si richiede la presentazione di documenti allegati a sostegno dell'immissione in consumo, oppure una lettera raccomandata con cui viene irrogata una sanzione.

⁽¹⁾ GU L 312, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) il 23 settembre 2009 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska Sp. z o.o., attualmente Netia S.A.

(Causa C-375/09)

(2009/C 297/25)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Convenuto: Tele2 Polska Sp. z o.o., attualmente Netia S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un'autorità nazionale garante della concorrenza non può adottare decisioni di non constatazione del ricorso ad una prassi restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 82 del Trattato, qualora in esito al procedimento dichiarati che l'impresa in questione non ha violato il divieto di abuso di posizione dominante risultante da tale disposizione del Trattato.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, in una situazione in cui la legislazione nazionale per la tutela della concorrenza autorizza l'autorità garante della concorrenza a concludere il procedimento antimonopolistico — qualora si constati che il comportamento dell'impresa non viola il divieto ex art. 82 del Trattato — esclusivamente con l'adozione di una decisione di non constatazione di una

prassi restrittiva della concorrenza, il disposto dell'art. 5, terza frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato debba interpretarsi nel senso che costituisce il fondamento normativo diretto per l'adozione da parte di tale autorità di una «decisione sull'assenza di motivo per l'intervento da parte della medesima».

⁽¹⁾ GU L 1, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 28 settembre 2009 — SIA Stils Met/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-382/09)

(2009/C 297/26)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Stils Met

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i codici TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 e 7312 10 86 19 siano da interpretare nel senso che, nel 2004 e nel 2005, dovevano essere classificati come corrispondenti ai detti codici, in funzione della misura della sezione trasversale, i lavori di acciaio — non rivestiti o semplicemente zincati — a prescindere dalla loro composizione chimica (escludendo l'acciaio inossidabile), in particolare gli acciai legati non provenienti dalla Moldavia o dal Marocco.
- 2) Se l'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, sia da interpretarsi nel senso che osta all'imposizione di una sanzione (ammenda) calcolata sull'importo dei dazi antidumping basandosi su di una disposizione nazionale (l'art. 32, n. 2, della legge «Par nodokļiem un nodevām»), che disciplina i casi di violazione della normativa tributaria.

⁽¹⁾ GU L 56, pag. 1.